



CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° **12**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore 21:20, nella Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Alan Fabbri** ed a tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
Bergamini Fabio	P	Sartini Michele	P
Fabbri Alan	P	Piacentini Francesca	P
Bonati Ornella	P	Sgarbi Massimo	P
Bonifazi Sergio	P	Faraoni Ilaria	P
Tassi Francesca	P	Verri Mauro	A
Boccafogli Dugles	P	Lugli Omar	A
Toselli Edoardo	P	Corradi Tommaso	P
Bergonzini Lorenza	P	Pancaldi Luca	P
Tassinari Sara	P		

Presenti n. 15 Assenti n. 2.

Il Presidente del Consiglio, Alan Fabbri, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Stefania Necco**.

Sono presenti gli scrutatori:

Tassi Francesca
Toselli Edoardo
Sgarbi Massimo

**Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016**

La seduta è stata validamente costituita alle ore 21.20 – Presenti n. 15.

Sono presenti gli Assessori: Saletti, Vincenzi, Coletti, Cestari e Poltronieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- ai sensi dell'art. 1 commi 675 e 703, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della TASI la cui base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

- l'art. 1, comma 676, fissa l'aliquota di base della TASI all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

- ai sensi del comma 677 modificato dal comma 679 della Legge 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI era possibile superare i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1 è intervenuta sensibilmente sulla disciplina TASI (art. 1 della Legge 147/2013) a decorrere dall'anno 2016, e precisamente:

- con il comma 14 lettera a) è stato modificato il comma 639 per cui dispone che la TASI è posta a carico "sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"

- con il comma 14 lettera b) è stato modificato il comma 669 ai sensi del quale *“Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*.

- Con il comma 14, lettera c) e il comma 54 è stato integrato il comma 678, che conferma per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'uno per mille; inoltre, dispone che sui fabbricati *“merce”, ovvero costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento.*
 Infine, per gli immobili *locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.*

- Con il comma 14 lettera d) è stato modificato in parte il comma 681 per cui, nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.
Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.

- Con il comma 28 si conferma che *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 Legge 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*.

- Il comma 23 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili adottato con proprio atto n. 41 del 13/05/2014 e sm.i., ed in particolare l'art. 6 comma 2 il quale, in conformità alle disposizioni del comma 682 della legge 147/2013, stabilisce che in sede di approvazione delle aliquote e detrazioni, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO NECESSARIO individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale pari al 11,27% la TASI è diretta, intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 2016 per le seguenti tipologie:

MISSIONE 10 – Programma 5

Previsione di competenza 2016 € 1.064.880,56

VISTA la proposta della Giunta Comunale n. 4 del 12/1/2016 di confermare per l'anno 2016, relativamente alla TASI, le medesime aliquote e detrazioni già adottate nel 2015:

- 1) aliquota del 2,00 per mille per le abitazioni principali classificate con categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota del 2,5 per mille per le aree fabbricabili;
- 3) aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 4) aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

DATO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI l'importo pari ad € 120.000,00;

VISTE altresì le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia della destinazione degli immobili.

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, corrisponde alla data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- il comma 13-bis e 15, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite inserimento degli atti sull'apposito Portale del Federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 28-01-2016 Comune di Bondeno

Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei comuni, e' differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato allegato;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica N. 16, oltre il Sindaco

Presenti n. 15

Votanti n. 14

Astenuti n. 1- Pancaldi – (Civica per Bondeno)

Voti a favore n. 11

Voti contrari n. 3 – Sgarbi, Faraoni e Corradi (PD)

DELIBERA

Per tutte le considerazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente richiamate:

1) di dare atto che la previsione attuale relativa alla TASI, inserita nel Capitolo 45 del bilancio 2016 è pari ad € 120.000,00.

2) di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- a) Aliquota del 2,00 per mille per le abitazioni principali classificate con categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- b) Aliquota del 2,5 per mille per le aree fabbricabili;
- c) Aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati (fabbricati merce);
- d) aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

3) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

4) di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia

INDI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 28-01-2016 Comune di Bondeno

Con successiva votazione palese, stante l'urgenza con n. 15 consiglieri presenti, n. 14 votanti, n. 1 astenuto – Pancaldi (Civica per Bondeno) e n. 3 contrari - Sgarbi, Faraoni e Corradi (PD);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016**

CIG:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 14-01-2016

Il Dirigente
F.to Cavallini Sabrina

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 14-01-2016

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Cavallini Sabrina

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Alan Fabbri

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Stefania Necco

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il 05-02-2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-01-2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Stefania Necco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questo Comune dal 05-02-2016 al 20-02-2016 al n. 198.

Dalla Residenza comunale, lì 22-02-2016

F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato

Attestato di conformità

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, lì _____

Il funzionario Comunale Incaricato